

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(N.141)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dall'On. Lo Magro Gaetano
l'11 gennaio 1956

"Legge sulla case operaie"

R E L A Z I O N E

Onorevoli Colleghi,
il disegno di legge proposto s'inquadra nel piano degli sforzi intesi a realizzare, in sede nazionale e regionale, un programma quanto più vasto di edilizia per case popolari secondo quello che ci viene suggerito da bisogni ed urgenze che, lungi dal ridursi, pare si facciano sempre più drammatiche e pressanti. La innovazione è tuttavia costituita dalla specialità dei destinatari, i quali debbono essere operai, artigiani o manovali di qualunque specie, volendosi intendere per manovali tutti i lavoratori del braccio a qualunque attività essi siano dediti. Pertanto s'intende ricomprendere fra i beneficiari del presente disegno di legge sia i lavoratori manovali generici che i lavoratori della pesca, braccianti agricoli ecc.ecc..

Si è inteso, in altri termini, prendere in particolare ed esclusiva considerazione le categorie di lavoratori del braccio non abbienti, che, rappresentando nel Paese l'ambiente sociale più numeroso e bisognoso, anche se precedentemente ammesso al beneficio di altre disposizioni di legge che prevedono l'assegnazione di case in locazione (legge case ESCAL, legge FANFANI case, legge regionale 12-4-1952, n.20), nel concorso con altre categorie richiedenti, solo in proporzioni minime hanno potuto vedere soddisfatte le proprie necessità e comunque sempre in un rapporto irrisorio rispetto alla ampiezza numerica delle individualità sociali che lo compongono.

Vero il disegno di legge non ha la pretesa di risolvere il problema della casa per gli operai, ma intende dare alla sua soluzione un contributo, che si spera, con successive ricostituzioni del fondo, possa essere sempre più valido. Intende nel contempo mettere a disposizione delle categorie operaie non abbienti un beneficio che già leggi nazionali hanno apprestato ai ceti medi più abbienti: la legge Tupini ed Aldisio hanno infatti predisposto gli strumenti legislativi idonei all'acquisto di una casa a scomputo, in favore di categorie sociali le quali fossero in grado di fornire garanzie immobiliari come nel caso della legge Tupini, o di contribuire con il 25% della spesa o costo di costruzione come nel caso della legge Aldisio. Dal beneficio delle predette leggi sono rimasti praticamente esclusi i ceti operai in quanto non sono generalmente in condizioni di fornire garanzie immobiliari o di disporre somme liquide pari al 25% del costo di costruzione della casa più modesta.

E' evidente che proprio le categorie sociali più numerose e meno abbienti sono sostanzialmente rimaste escluse dalla possibilità di

soddisfare quella che oggi è forse la più tormentosa delle ansie: la proprietà di una casa. Il presente disegno di legge intende porre anche le categorie operaie e meno abbienti in grado di avere la proprietà di una casa, richiedendo tuttavia alle stesse il solo contributo che sono in condizioni di dare: la prestazione d'opera. Si tratta, invero, di una forma specialissima, potremmo dire fisica, di partecipazione alla spesa di costruzione, con il duplice scopo: 1°)- di ridurre il costo relativo alla fabbricazione dell'immobile; 2°)- di fare compartecipi dell'attività lavorativa operai non edili che, però, spinti da un cointeresse, diretti da organi competenti, suggeriti ed incoraggiati da compagni di lavoro specializzati, daranno certamente almeno quell'apporto generico di manovalanza di cui peraltro qualunque cantiere di lavori edili ha bisogno.

Si potrà osservare che in un unico sodalizio operaio è tuttavia diversa la qualità e la quantità del contributo da taluni prestato rispetto ad altri; ma è altrettanto facile ribattere che nelle premesse e nelle finalità di una società organizzata è tanto doveroso l'onere di somministrare beni e servizi indispensabili ai cittadini che ne abbisognano, quanto legittima la pretesa che gli stessi restituiscano alla società nelle proporzioni volute dalla solidarietà civile.

Del resto, il disegno di legge proposto ha già trovato pratica attuazione all'estero nella iniziativa spontanea di gruppi operai che nei momenti di emergenza suggeriti alle distruzioni della recente guerra (in Francia, in Germania, in Austria) diedero vita a vasti movimenti (come quello così detto dei "Castori") che, pur nello scontro della sofferenza e della miseria comune, testimoniarono con le nuove costruzioni di case operaie, quanto potesse, innanzi a tanto esempio di odio, la solidarietà degli uomini.

E lo stesso nell'immediato dopoguerra hanno fatto in alcuni comuni del Nord-Italia (Pianura Padana) gruppi di lavoratori uniti in varie forme di sodalizi, servendosi di mezzi di fortuna e di materiale di risulta.

Con ben altri mezzi, da attingere nelle risorse finanziarie del bilancio della Regione siciliana, ma con lo stesso spirito di buona volontà e di immutata solidarietà umana quale animava quegli uomini provati da scottanti e ancor vive esperienze di dolore, si è visto da chi scrive il problema della casa per gli operai e gli artigiani della Sicilia, nella speranza che da un voto favorevole dell'Assemblea possa partire una grande crociata: quella di una casa per la povera gente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E' istituito un fondo per la costruzione di case di abitazione in favore degli operai e degli artigiani nonché di ogni altra categoria di manovali purchè non proprietari di casa.

Art. 2.

Al fine di poter fruire del predetto fondo gli interessati debbono costituirsi in sodalizi o società cooperative secondo uno statuto-tipo che sarà emanato dall'Assessorato ^{per i} lavori pubblici con proprio decreto di concerto con l'Assessorato ^{per il} lavoro e previdenza. In detto statuto sarà prevista peraltro la procedura da seguire nell'assegnazione delle case in proprietà a ciascun socio.

Art. 3.

Il disciplinare organizzativo della vita e della attività della Società Cooperativa è formulato dagli uffici provinciali del lavoro e della ^{massima occupazione} nella cui circoscrizione provinciale ha sede la Cooperativa che ne fa richiesta ed emanato previo conforme parere tecnico dell'Ufficio del genio civile competente.

Art. 4.

Lo statuto-tipo ed il disciplinare organizzativo di cui agli articoli 2 e 3 dovranno regolare e interpretare esecutivamente le seguenti norme generali:

- a)- Ciascuna Cooperativa deve essere costituita almeno per un quinto da lavoratori edili oltre un capomastro che fungerà da capocantiere. Il numero dei lavoratori edili non potrà superare la metà dei soci della cooperativa stessa.
- b)- L'ufficio provinciale del lavoro e della ^{Massima occupazione} ad istanza del Presidente della cooperativa costituita come sopra, controllata la legalità della costituzione della cooperativa stessa, accertata la qualità dei soci e la loro idoneità minima, come singoli e come complesso organico, a realizzare la costruzione edile di cui nella istanza, previo conforme parere tecnico del competente ufficio del genio civile, accoglie la istanza ed emana di concerto con lo stesso il disciplinare organizzativo di cui all'articolo 3.
- c)- Su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro e della ^{Massima occupazione} ^{per i} lavori pubblici dispone il finanziamento delle case di abitazione per i soci della cooperativa richiedente, detraendo dal preventivo della spesa occorrente per l'acquisto dell'area, del materiale e di quanto altro, il solo costo della mano d'opera e affidando la progettazione del plesso edilizio ai competenti uffici del genio civile cui spetta altresì, unitamente agli Uffici del Lavoro e della ^{massima occupazione}, l'alta sorveglianza sui lavori da eseguire.
- d)- In deroga alle eventuali norme sugli orari di lavoro e sul riposo festivo, i lavori di costruzione delle case operaie vengono eseguiti solo nelle ore extra lavorative così da consentire a ciascun socio di svolgere la sua normale ed ordinaria attività lavorativa. A tal fine il disciplinare organizzativo, di cui all'articolo 3, deve tener conto, per quanto possibile, nella predisposizione del piano di lavoro e nei suoi turni, degli orari di lavoro ordinario dei singoli soci nonché della più razionale utilizzazione delle competenze, della attitudine, del rendimento di ciascuno di essi in relazione alla economia generale dell'opera.

e)- Tutta la mano d'opera occorrente deve essere apprestata dai soci della cooperativa a mezzo di prestazioni personali e dirette. E' tuttavia ^{massima occupazione} demandato alla discrezione dell'ufficio provinciale del lavoro e della ^{massima occupazione} l'esercizio della potestà di autorizzare la sostituzione nel lavoro di quei soci che, per la evidente diversità del mestiere che ordinariamente esercitano e per la conseguente assoluta improduttività delle prestazioni che sarebbero in grado di fornire, ad istanza degli stessi, convenisse esonerare. Laddove eccezionalmente l'ufficio provinciale del lavoro e della ^{massima occupazione} consentisse la sostituzione nel lavoro del socio che beneficia delle agevolazioni della presente legge, al detto socio permarrebbe l'onere del mantenimento di una unità lavorativa che lo sostituisca.

Art. 5.

Ai fini della attuazione di quanto contenuto e disposto nella presente legge le cooperative costituite per la costruzione delle case operaie non sono e non si possono quindi considerare imprenditrici, ma solo destinatarie di un beneficio il cui oggetto è la casa per i singoli soci che la compongono.

Rimangono pertanto esenti da qualunque onere previdenziale o assicurativo previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Per la dotazione del fondo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa ripartita di ^{lire} 5.000.000.000 da inscrivere in ragione di ^{lire} 700.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Il Governo della Regione, ove se ne dovesse ravvisare la necessità è autorizzato ad anticipare le quote ricadenti negli anni finanziari successivi avvalendosi delle facoltà previste dal decreto legislativo presidenziale 14 maggio 1950, n. 17.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.